



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 11/06/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2008, n. 261

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. – Ampliamento di una cava di calcare in Località “Madonna della Scala” del comune di Alessano (LE) – Fg. 12, p.lle 15-16-17-18-33-34-212-267-269-274-276-277-285-287. Ditta F.lli Melcarne S.n.c.

L'anno 2008 addì 7 del mese di maggio in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 4616 del 19.03.07 la Ditta F.lli Melcarne s.n.c., con sede ad Alessano in Contrada Madonna della Scala, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA riguardanti l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. “Madonna della Scala” dell'agro di Alessano contraddistinta nel NCT al Fg. 12, particelle 15-16-17-18-33-34-212-267-269-274-276-277-285-287;
- con nota prot. n. 5934 del 11.04.07 si invitava la ditta ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate e si invitava queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;
- con nota prot. n. 6322 del 16.04.07 si invitava la ditta, a trasmettere apposito Studio d'Incidenza, poiché da una verifica effettuata, l'area interessata dall'ampliamento di cava risultava confinante all'area SIC “Bosco Serra dei Cianci” ed a trasmettere lo stesso anche agli enti interessati per l'espressione del proprio parere;
- con nota prot. 6720 del 27.04.07 quest'ufficio chiedeva all'ufficio Parchi di esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. 7200 del 07.05.07, la ditta trasmetteva copie delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;
- con nota acquisita al prot. 9623 del 18.06.07, la ditta trasmetteva lo Studio d'Incidenza richiesto;
- con nota acquisita al prot. 15639 del 09.10.07 il Comune di Alessano trasmetteva proprio parere favorevole a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di base applicate;
- questo ufficio in data 11.07.07 acquisisce dall'ufficio Parchi il parere favorevole con prescrizioni in merito all'intervento proposto dalla Ditta;

- con nota prot. 18263 del 07.12.07 quest'ufficio, sentito il Comitato VIA nella seduta del 20.11.07, invitava al ditta a trasmettere opportune integrazioni;
- con nota acquisita al prot. 2232 del 06.02.08, la ditta trasmetteva le integrazioni richieste;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 18.03.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<....omissis..... A seguito delle integrazioni richieste dal Comitato Via del 20-11-2007, la ditta istante ha prodotto le stesse, ricevute dall'Assessorato Regione Puglia in data 6-02-2008 prot. n° 2232 con le seguenti argomentazioni:

Pur rappresentando la part. n° 15 , unitamente alla 18 rientrante in parte nell'area annessa al bosco , pertanto vincolata ad una fascia i di rispetto pari a 100 m., la ditta riferisce che detta particella , nell'attuale progetto di ampliamento è interessata da quantità contenute di materiale da estrarre , funzionale al ripristino e alla sistemazione finale dei luoghi . Inoltre precisano al riguardo che la part. n° 18 già inserita nel piano di coltivazione in essere e regolarmente autorizzata con decreto di autorizzazione n° 623 del 30-05-1988, risulta del tutto scavata. Inoltre si afferma che per le part. Ile n° 15-18 uno stato finale dei luoghi caratterizzato dalla coltivazione allineata dei fronti di scavo, con pareti in sicurezza e gradonature in perfetta armonia con il complesso contesto estrattivo ; nel progetto di ampliamento , il ciglio superiore della part. Ila n° 15 verrà arretrato sino ad allinearsi a quello già raggiunto dall'adiacente part. n° 18 . In tale ottica, si è ritenuto indispensabile e funzionale prevedere per tutta l'area dell'intera part. n° 15 il piano di coltivazione di cui al progetto presentato. Il tutto è confortato dal parere favorevole del Comune di Alessano riferito all'ampliamento, che lo condiziona al rispetto in merito agli A.T.D. quali indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art. 3.05 che applicando le prescrizioni così recita "non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico ambientale esistente tra il bosco / macchia ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili

Le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi." Risultando chiaro che siano rispettate nelle particelle rientranti nella parte annessa al bosco, le prescrizioni di cui sopra.

Per quanto attiene invece alle osservazioni circa la part. n° 212, essa non viene menzionata nel progetto di ampliamento in oggetto, poiché facenti parte della precedente istanza agli uffici competenti della regione. La ditta asserisce che la regione Puglia probabilmente per mera dimenticanza, abbia omesso nel decreto di autorizzazione n° 623 del 30-05-1988 (attualmente ancora in corso), di riportare la citata particella n° 212. Tutto ciò è confortato dal fatto che la stessa occupa una posizione centrale tra quelle di proprietà della ditta e facenti parte del piano di coltivazione. Pertanto nelle integrazioni sono riportati dei quadri riassuntivi esemplificativi circa:

- 1) Foglio e Particelle interessate dall'attuale autorizzazione alla coltivazione (D.R.G. n° 623 del 30-05-1988) Foglio N° 12, part. Ile n° 16-17-18-33-34-212-274-276-277-285-287, con estensione di area Ha 11.74.75
- 2) Foglio e part. Ile interessate dal progetto di ampliamento: Foglio n° 12, part. Ile 15-267-269 estensione area 2.76.51
- 3) estensione totale punto A+B Ha 14.50.96

4) volumi di scavo già realizzati m3 1.778.425,00

5) volumi di scavo da realizzare (inerenti sia al completamento degli scavi già autorizzati dal decreto n° 623 del 30-05-1988 che ai volumi di scavo attinenti all'ampliamento delle tre nuove particelle) m3 1.275.000,00.

Per quanto attiene alle osservazioni inerenti le case rurali presenti nella zona, la ditta asserisce che alcune costruzioni adibite a rimessaggio per attrezzature agricole ed altre a semplice dimora estiva, per quest'ultime si fa riferimento alle misure specifiche di minimizzazione circa gli effetti degli impatti sulle emissioni – delle polveri e del rumore, con analisi periodica di campioni di aria e di misurazioni di rumori.

In merito invece all'utilizzazione per usi umani dell'acqua prelevata dai pozzi di proprietà di Stefanelli e Protopapa, da informazioni rese dagli stessi si evince che la stessa non è utilizzata per usi umani, essendo la stessa utilizzata solo per attività produttive tipo frantoi oleari e aziende zootecniche.

Per quanto sopra esposto, lette le integrazioni riportate dalla ditta si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. che per quanto riguarda la utilizzazione della part. Ila n° 15 , peraltro rientrante nell'area annessa al bosco, la stessa dovrà essere utilizzata solo per ripristino funzionale e sistemazione finale dei luoghi , nel rispetto del punto b degli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art. 3.05.

2. che l'ampliamento di cui alla richiesta interessi solo ed esclusivamente le particelle già autorizzate con decreto n° 623 del 30-05-1988 e quelle riferite al foglio n° 12 part. 15-267-269.

3. che per quanto attiene alle mitigazioni ambientali verso polveri, rumori ed emissioni, che la ditta ogni 6 mesi anziché annualmente, produca un report di campionamenti atti a scongiurare fenomeni di non tolleranza agli abitanti delle abitazioni sparse nel raggio dei 500 metri attorno all'area di intervento, anche se occupate da dimoranti solo nel periodo estivo; il tutto al fine di tutelare la salute pubblica degli stessi dimoranti.

4. Che l'acqua prelevata da pozzi privati Stefanelli e Protopapa, pur nel rispetto della normativa sotto l'aspetto chimico – fisico non sia mai utilizzata dalla ditta per utilizzo umano....omissis....>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.03.2008 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla Ditta F.lli Melcarne s.n.c., con sede ad Alessano in Contrada Madonna della Scala, riguardanti l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. "Madonna della Scala" dell'agro di Alessano contraddistinta nel NCT al Fg. 12, particelle 16-17-18-33-34-212-274-276-277-285-287 (ampliamento per approfondimento, particelli 15-267-269 (ampliamento ex novo);
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Alessano;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE F.F. DELL'UFFICIO VIA

Ing. Gennaro Russo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli